

Il commercialista telematico

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

(LEGGE FINANZIARIA 2007)

(GU N. 299 DEL 27-12-2006- SUPPL. ORDINARIO N. 244)

LE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

a cura Dott. Matteo Esposito

Art. 1, Comma 61 – Criteri di contabilità economica		
COMMA	NORMA	SINTESI
61	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.	- Entro il 30 giugno 2007, il MEF definisce, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità

Art. 1, Commi 105 - Disposizioni per il recupero della base imponibile		
COMMA	NORMA	SINTESI
105	I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).	- Trasmissione telematica all'Agenzia del Territorio, da parte dei Comuni, dei dati relativi i controlli in materia di ICI

Il commercialista telematico

Art. 1, Commi 142-144- Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

COMMA	NORMA	SINTESI
142	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;</p> <p>b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;</p> <p>c) al comma 4:</p> <p>1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;</p> <p>2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente</p>	<p>Possibilità di aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, nella misura massima di 0,8 punti percentuali Deliberazione da pubblicare sul sito www.finanze.it L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito internet Predisposizione di apposito regolamento, con previsione di soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali</p>

Il commercialista telematico

	<p>nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;</p> <p>d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;</p> <p>e) il comma 6 è abrogato.</p>	
143	<p>A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dal 2007, il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato direttamente ai comuni, con specifico codice tributo. - Entro 180 giorni, definizione con decreto delle modalità attuative.
144	<p>All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sblocco addizionale IRPEF dal 2007

Art. 1, Commi 145-151- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

COMMA	NORMA	SINTESI
145	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.</p>	<p>Possibilità di introdurre imposta di scopo Finanziamento parziale di opere pubbliche Adozione apposito regolamento</p>

Il commercialista telematico

146	<p>Il regolamento che istituisce l'imposta determina:</p> <p>a) l'opera pubblica da realizzare;</p> <p>b) l'ammontare della spesa da finanziare;</p> <p>c) l'aliquota di imposta;</p> <p>d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;</p> <p>e) le modalità di versamento degli importi dovuti.</p>	<p>Elementi del regolamento:</p> <p>a) l'opera pubblica da realizzare;</p> <p>b) l'ammontare della spesa da finanziare;</p> <p>c) l'aliquota di imposta;</p> <p>d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;</p> <p>e) le modalità di versamento degli importi dovuti</p>
147	<p>L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.</p>	<p>Imposta dovuta massimo per 5 anni</p> <p>Aumento aliquota ICI massimo 0,5 per mille</p>
148	<p>Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.</p>	<p>- Si applica la disciplina in materia di ICI</p>
149	<p>L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:</p> <p>a) opere per il trasporto pubblico urbano;</p> <p>b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;</p> <p>c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;</p> <p>d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;</p> <p>e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;</p> <p>f) opere di restauro;</p> <p>g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;</p> <p>h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;</p> <p>i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.</p>	<p>Destinazione degli introiti dell'imposta di scopo:</p> <p>a) opere trasporto pubblico urbano</p> <p>b) nuove opere viarie (escluse manutenzione dell'esistente)</p> <p>c) opere significative di arredo urbano</p> <p>d) opere risistemazione parchi e giardini</p> <p>e) opere realizzazione parcheggi pubblici</p> <p>f) opere di restauro</p> <p>g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici</p> <p>h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche</p> <p>i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica</p>
150	<p>Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.</p>	<p>- L'opera può essere finanziata al massimo per il 30 per cento dall'imposta di scopo</p>
151	<p>Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.</p>	<p>- Restituzione ai contribuenti dell'imposta di scopo, in caso di mancato inizio dell'opera finanziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo</p>

Il commercialista telematico

Art. 1, Commi 152-156- Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali

COMMA	NORMA	SINTESI
152	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.	- Con provvedimento del Direttore Agenzia Dogane sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione agli enti locali, interessati che ne facciano richiesta, dei dati relativi all'addizionale sull'imposta sull'energia elettrica, nonché le informazioni inerenti le relative procedure di liquidazione e di accertamento
153	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.	- Entro fine gennaio, con DM MEF sono individuate le province alle quali può essere assegnata la riscossione diretta dell'addizionale sul consum di energia elettrica relativa ai consumi di forniture con potenza superiore a 200 kw.
154	All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».	- Possibilità per le province di aumentare l'imposta di trascrizione dei veicoli nella misura massima del trenta per cento
155	Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia	- Istanza al MEF per differimento rientro debiti contratti per eventi straordinari o rinegoziazione dei mutui in essere - Il MEF decide entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza - Dal differimento o dalla rinegoziazione non devono derivare

Il commercialista telematico

	sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.	maggiori passività od oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
156	All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».	- L'aliquota ICI è determinata dal Consiglio Comunale

Art. 1, Comma 157- Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni

COMMA	NORMA	SINTESI
157	Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».	- Le spese relative alla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 1, Commi 158-184- Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

COMMA	NORMA	SINTESI
158	Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.	- Nomina di messi notificatori da parte del dirigente dell'ufficio competente per la notifica di atti di accertamento relativi a tributi locali, a procedure esecutive di cui al RD 639/10 ed entrate extratributarie di comuni e province
159	I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,	Scelta dei messi tra: - dipendenti amministrazione comunale o provinciale - dipendenti soggetti gestori servizio riscossione tributi - soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità

Il commercialista telematico

	previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.	
160	Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire nè rappresentare da altri soggetti.	Il messo opera sotto la direzione del soggetto che lo ha nominato e non può farsi sostituire nè rappresentare da altri soggetti
161	Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.	Entro 31 dicembre quinto anno successivo: - notifica avvisi di accertamento - sanzioni amministrative tributarie
162	Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.	Motivazioni degli avvisi di accertamento Indicazione ufficio per richiedere informazioni Avvisi firmati dal funzionario designato dall'ente locale
163	Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è	Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui

Il commercialista telematico

	divenuto definitivo.	l'accertamento è divenuto definitivo.
164	Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta rimborso somme versate e non dovute entro 5 anni - L'ente locale paga entro 180 giorni dalla richiesta di rimborso
165	La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.	- Interessi su somme dovute all'ente impositore o rimborsate al contribuente stabiliti nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale
166	Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.	<ul style="list-style-type: none"> - Arrotondamento pagamento per difetto se > 0,49 euro - Arrotondamento pagamento per eccesso se < 0,49 euro
167	Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuali compensazioni, da parte dei contribuenti, per somme a debito e somme a credito - La disciplina delle compensazioni è stabilita dagli enti locali
168	Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.	<ul style="list-style-type: none"> - Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali non si dà luogo a versamenti o a rimborsi. - In caso di ottemperanza, si applicano le disposizioni dell'art. 25 legge finanziaria 2003, che prevede l'adozione di specifici decreti ministeriali
169	Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.	<ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di tariffe e aliquote entro data di approvazione del bilancio di previsione - Se il termine di approvazione del bilancio di previsione viene prorogato, le deliberazioni hanno retroattivo - In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170	Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione da parte di enti locali e regioni al MEF dei dati su entrate tributarie e patrimoniali - In caso di inosservanza, scatta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario - Apposito decreto per stabilire sistema di comunicazione, modalità e termini per la trasmissione dei dati

Il commercialista telematico

	cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.	
171	Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	- Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
172	Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.	- Abrogazioni delle norme relative ai tributi locali in quanto non compatibili con le disposizioni della finanziaria 2007
173	Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse; f) l'articolo 13 è abrogato; g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.	- Modifiche/abrogazioni riguardanti l'ICI
174	Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è	- Obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i

Il commercialista telematico

	aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».	quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico
175	Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.	- Abrogazione norma che prevedeva che gli enti potevano razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario
179	I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.	- I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.
180	I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.	- I poteri di cui al comma 179 non includono la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada
181	Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.	- I soggetti di cui al comma 179 devono essere in possesso del diploma superiore e devono aver seguito apposito corso di preparazione e qualificazione e aver superato esame di idoneità
182	I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.	- I soggetti di cui al comma 24 non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria.

Il commercialista telematico

183	I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	- I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell'articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
184	Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007; <i>omissis</i>	- In attesa della definitiva attuale del codice ambientale (d.lgs. 152/2006)), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007

Art. 1, Commi 185 - Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali

COMMA	NORMA	SINTESI
185	A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.	- A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti IRES

Art. 1, Commi 189-193- Compartecipazione comunale all'IRPEF

COMMA	NORMA	SINTESI
189	In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul	- Istituzione compartecipazione IRPEF dello 0,69% per i Comuni con decorrenza 1 gennaio 2007 - Aliquota applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento

Il commercialista telematico

	reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.	- Riduzione di pari ammontare dei trasferimenti ordinari
190	Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.	- Dal 2007, riduzione trasferimenti ordinari e attribuzione quota di compartecipazione di uguale importo alla riduzione, in modo da garantire l'invarianza delle risorse.
191	A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.	- Dal 2008, l'incremento del gettito compartecipato IRPEF, rispetto al 2007, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti da un apposito decreto che tenga conto delle finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico
192	A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.	- Dal 2009, l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193	Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.	- All'attuazione di quanto previsto nei commi da 189 a 192, si procede in base alle disposizioni dei rispettivi statuti

Art. 1, Comma 194 - Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

COMMA	NORMA	SINTESI
194	Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;	- Partecipazione degli enti locali al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando le funzioni mantenute in capo allo Stato

Il commercialista telematico

<p>2) la lettera <i>g</i>) è sostituita dalla seguente: «<i>g</i>) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;</p> <p>3) la lettera <i>h</i>) è sostituita dalla seguente: «<i>h</i>) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera <i>g</i>), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;</p> <p><i>b</i>) la lettera <i>a</i>) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: «<i>a</i>) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera <i>h</i>)».</p>	
---	--

Art. 1, Commi 195-200- Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali		
COMMA	NORMA	SINTESI
195	A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.	- Da 1/11/2007 i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali (con esclusione della possibilità di affidare le funzioni a società pubblico-private) per il territorio di competenza, eventualmente anche attraverso le comunità montane.
196	L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.	L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.
197	Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di	- Possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del

Il commercialista telematico

	<p>stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ivi compresi i livelli di qualità che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.</p>	<p>Territorio per l’esercizio di tutte o solo di una parte delle funzioni catastali trasferite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzioni gratuite, durata decennale e tacitamente rinnovabili - Appositi decreti per stabilire i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali (inclusi anche la quota di tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali)
198	<p>L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entro il 1/9/07 l’Agenzia del Territorio definisce le specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.
199	<p>L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio delle fasi del processo da parte dell’Agenzia del Territorio - Supporto dell’Agenzia del Territorio ai Comuni per la formazione del personale - Il personale può essere assegnato anche mediante distacco
200	<p>Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio in collaborazione tra comuni e Agenzia del Territorio per informazione al MEF

Il commercialista telematico

con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
--

Art. 1, Commi 202 - Disposizioni in materia di immobili

COMMA	NORMA	SINTESI
202	<p>La lettera <i>b</i>) del comma 2 dell'articolo 2-<i>undecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>b</i>) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».</p>	<p>- I beni immobili confiscati sono trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, per le finalità istituzionali o sociali.</p>

Art. 1, Comma 311- Imposta comunale sulla pubblicità

COMMA	NORMA	SINTESI
311	<p>Al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sole superficie eccedente i 5 metri quadrati.";</p> <p>b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono</p>	<p>- Con regolamento del Mef, entro il 31/3/2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta per le sole superficie eccedenti i 5 mq.</p>

Il commercialista telematico

sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".
--

Art. 1, Comma 439 - Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia		
COMMA	NORMA	SINTESI
439	Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	<ul style="list-style-type: none"> - Stipula convenzioni tra enti locali/regioni e Ministero Interni (tramite i prefetti) per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. - Contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da parte di enti locali e regioni.

Art. 1, Comma 449-457 - Razionalizzazione acquisti di beni e servizi		
COMMA	NORMA	SINTESI
449	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.	- Possibilità di ricorrere, per gli enti locali, alle convenzioni disciplinate dalla L. 488/99 e dalla L. 388/00 questo articolo o utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite massimo.
455	Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti	- Le Regioni possono costituire centrali di committenza per l'acquisto di beni e servizi, anche a favore di enti locali

Il commercialista telematico

	locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.	
456	Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.	- Le centrali di committenza stipulano apposite convenzioni per gli ambiti territoriali di propria competenza
457	Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	- Sistema a rete tra centrali regionali e Consip spa

Art. 1, Commi 474-480 - Commissione tecnica per la finanza pubblica

COMMA	NORMA	SINTESI
474	<p>Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:</p> <p>a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:</p> <p>1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;</p> <p>2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;</p> <p>3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e</p>	<p>- E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta da 10 membri, per le seguenti finalità:</p> <p>a) formulare proposte per l'armonizzazione e il coordinamento della finanza pubblica e per la riforma dei bilanci pubblici;</p> <p>b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;</p> <p>c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;</p> <p>d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;</p> <p>e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,</p>

Il commercialista telematico

	<p>di contabilità nazionale;</p> <p>b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;</p> <p>c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;</p> <p>e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.</p>	<p>ricerche, studi e rilevazioni e collaborare con il Parlamento.</p>
475	<p>La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La commissione opera in base ai programmi del MEF. - Entro il 31 gennaio di ogni anno, il MEF presenta al Parlamento una relazione sull'attività della Commissione - Per il 2007, priorità alle attività di supporto al Parlamento
476	<p>Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apposito Servizio studi del DGS per il raccordo con la Commissione
477	<p>Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soppressione Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale - La commissione utilizza la struttura della precedente alta commissione per il federalismo - Possibilità di stipulare contratti di consulenza - Autorizzazione di spesa per 1.200.000 €

Il commercialista telematico

	<p>supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.</p>	
478	<p>Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entro il 31/1, il MEF con proprio decreto , nomina i componenti della commissione e stabilisce le modalità di funzionamento della struttura. - I membri, tre dei quali sono indicati dalla Conferenza Unificata, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.
479	<p>I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I membri durano in carica per un triennio e possono essere rinnovati solo per una volta
480	<p>Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per l'anno 2007, il MEF promuove la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali

Il commercialista telematico

comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.	
--	--

Art. 1, Commi 524 – 528 Assunzioni di personale		
COMMA	NORMA	SINTESI
524	L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso- concorso – fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti – ha una durata di nove mesi ed seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.	- Corso-concorso (9 mesi di corso più tre mesi di tirocinio) per l'accesso alla carriera dei segretari di Comuni e Province
528	Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.	- Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei CFL ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Art. 1, Commi 546-554 - Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007		
COMMA	NORMA	SINTESI
546	Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.	- Risorse a carico del bilancio statale, destinate alla contrattazione collettiva nazionale biennio 2006/2007, incrementate di 807 mln per il 2007 e di 2.193 dal 2008.
547	In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.	- Risorse interamente esigibili
548	All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7	- La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi

Il commercialista telematico

	<p>è sostituito dal seguente: «7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>entro 40 gg dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decorsi 40 gg i contratti sono efficaci - Possibilità di sospensione del termine per motivate esigenze istruttorie - In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
554	<p>Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le risorse destinate ai rinnovi, comprensive di oneri contributivi ed IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

Art. 1, Commi 557-562 - Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

COMMA	NORMA	SINTESI
557	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Facoltà per gli enti locali di far riferimento alle norme riferibili alle amministrazioni centrali - Riduzione obbligatoria delle spese di personale - Ampi margini di autonomia ai fini del contenimento complessivo dei relativi oneri - Disapplicazione delle norme contenute nelle precedenti leggi finanziarie

Il commercialista telematico

	<p>disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
558	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gli enti locali in regola con il patto di stabilità possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in pianta organica, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, alla data del 29 settembre 2006 o che abbia maturato tale requisito nel corso dell'ultimo quinquennio, e dei lavoratori socialmente utili. - Viene previsto, però, che detto personale debba essere stato assunto sulla base di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. - Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, dovranno essere esperire le consuete procedure concorsuali.
559	<p>Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Il personale proveniente dai consorzi, posto in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, può essere inquadrato su specifica richiesta presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
560	<p>Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per l'assunzione di personale a tempo determinato, viene prevista una riserva almeno del 60 per cento dei posti programmati ai co.co.co. (con almeno un anno di anzianità alla data del 29/9/2006), ad esclusione degli incarichi di nomina politica.

Il commercialista telematico

561	Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.	- Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto - Il divieto dovrebbe riguardare anche gli incarichi di co.co.co., la somministrazione di lavoro temporaneo (lavoro interinale), le assunzioni a tempo determinato, le procedure di mobilità, i comandi da altri enti (ad eccezioni dei comandi relativi alle funzioni catastali).
562	Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.	- I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. - Possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale "stabilizzato".
564	All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".	- Possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".

Art. 1, Commi 587-591 Disposizioni relative a consorzi e società partecipate da enti

COMMA	NORMA	SINTESI
587	Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.	- Entro il 30 aprile di ogni anno, le amministrazioni locali devono comunicare, per via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione - La comunicazione deve indicare la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588	Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli	- In assenza di comunicazione o se la comunicazione risulta incompleta, è fatto divieto di erogare somme a qualsiasi titolo ai consorzi o società partecipate e a favore dei propri rappresentanti.

Il commercialista telematico

	stessi.	
589	Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.	- In caso di inosservanza delle disposizioni, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo Stato.
591	I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.	- I dati contenuti nelle comunicazioni ricevute dal Dipartimento della FP sono pubblicati sul sito web del ministero.

Art. 1, Commi 676-694 - Patto di stabilità interno per gli enti locali

COMMA	NORMA	SINTESI												
676	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	- Concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di Province e Comuni con più di 5.000 abitanti. - Sono esclusi i Comuni con meno di 5.000 abitanti												
677	La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	- La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.												
678	Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;	Per determinare l'obiettivo, si procede seguendo il seguente percorso di calcolo. 1) calcolo della media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa (si considerano solo incassi e pagamenti) tra entrate finali (titoli I-II-III-IV) e spese finali (titolo I-II), escludendo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti (le poste contabili relative alla riscossione o concessione di crediti non vengono conteggiate ai fini del patto di stabilità interno in coerenza con le regole comunitarie, in quanto, trattandosi di operazione finanziarie, non rilevano neanche ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a livello europeo). Solo se la media risultante è negativa , ad essa si applicano i seguenti coefficienti:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>anni</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Province</td> <td>0,400</td> <td>0,210</td> <td>0,117</td> </tr> <tr> <td>Comuni > 5.000</td> <td>0,330</td> <td>0,205</td> <td>0,155</td> </tr> </tbody> </table>	anni	2007	2008	2009	Province	0,400	0,210	0,117	Comuni > 5.000	0,330	0,205	0,155
anni	2007	2008	2009											
Province	0,400	0,210	0,117											
Comuni > 5.000	0,330	0,205	0,155											

Il commercialista telematico

	<p>c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).</p>	<table border="1" data-bbox="1234 172 1883 209"> <tr> <td>abitanti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2) calcolo della media triennale 2003-2005 della spesa corrente in termini di cassa, applicando ad essa i seguenti coefficienti:</p> <table border="1" data-bbox="1234 272 1906 408"> <tr> <td>anni</td> <td>2007</td> <td>2008</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td>Province</td> <td>0,041</td> <td>0,022</td> <td>0,012</td> </tr> <tr> <td>Comuni > 5.000 abitanti</td> <td>0,029</td> <td>0,017</td> <td>0,013</td> </tr> </table> <p>3) sommatoria, in valore assoluto, dei precedenti valori ottenuti: il valore risultante rappresenta l'obiettivo specifico per l'ente.</p>	abitanti				anni	2007	2008	2009	Province	0,041	0,022	0,012	Comuni > 5.000 abitanti	0,029	0,017	0,013
abitanti																		
anni	2007	2008	2009															
Province	0,041	0,022	0,012															
Comuni > 5.000 abitanti	0,029	0,017	0,013															
679	<p>Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.</p>	<p>- Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo annuo della manovra rispetto all'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali (al netto delle concessioni di crediti) risulti superiore all'8 per cento, l'ente considera come obiettivo l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale</p>																
680	<p>Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.</p>	<p>Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti</p>																
681	<p>Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.</p>	<p>- Per il triennio 2007/2009, gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari alla media del triennio 2003/2005, migliorato dell'entità del concorso - Le maggiori entrate derivanti dalla variazione dell'addizionale IRPEF concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.</p>																
682	<p>Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.</p>	<p>Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.</p>																
683	<p>Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi</p>	<p>- Calcolo del saldo finanziario per il triennio 2007/2009, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, che deve essere pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato dell'entità dell'obiettivo precedentemente determinato, considerando le entrate finali e le spese finali, al netto delle poste di bilancio relative alle entrate per riscossione di crediti ed alle spese per concessione di crediti.</p>																

Il commercialista telematico

	<p>risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.</p>	<p>- Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, e (solo i comuni) le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.</p>
684	<p>Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.</p>	<p>- Il rispetto degli obiettivi così determinati diventa elemento di legittimità dei bilanci di previsione (e delle successive variazioni) - Infatti il bilancio di previsione deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, stabilendo che gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro dicembre 2006 devono apportare le necessarie variazioni di bilancio, per renderlo coerente con gli obiettivi di finanza pubblica.</p>
685	<p>Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.</p>	<p>- Comunicazione dati trimestralmente al MEF – RGS attraverso il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - Scadenze dell'invio per il 2007: 30/4/07 (1° trim) – 30/7/07 (2° trim) – 30/10/07 (3° trim) – 30/1/08 (4° trim) - Prospetto riferito sia alla competenza che alla cassa da approvare con D.M. - Il D.M. disciplina anche il modello dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 3 (entità del concorso dell'ente)</p>
686	<p>Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo</p>	<p>- Invio certificazione entro 31 marzo anno successivo a MEF – Dipartimento Generale dello Stato - Certificazione firmata dal rappresentante legale (Sindaco/Presidente Provincia) e dal responsabile del servizio finanziario</p>

Il commercialista telematico

	un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.	
687	Per gli enti costituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti costituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.	<ul style="list-style-type: none"> - Per gli enti costituiti nel triennio 2003/2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi - Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno - Gli enti costituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007
688	Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.	- Gli enti locali commissariati sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
689	Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	- Gli enti locali commissariati nel biennio 2004/2005, anche per frazione di anno, sono esclusi per gli anni 2006 e 2007
690	Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.	- Le informazioni relative al monitoraggio sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
691	In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari <i>ad acta</i> , adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di mancato rispetto del p.s.i., il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo - I provvedimenti vanno comunicati al MEF - RGS, entro la stessa data (31/5) - In caso di inadempienza, il Sindaco/Presidente della Provincia, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati entro la stessa data al MEF - RGS - Il MEF- RGS cura la pubblicazione sul proprio sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il p.s.i., quelle che hanno adottato i provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione

Il commercialista telematico

	l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonchè di quelli per i quali i commissari <i>ad acta</i> non hanno inviato la prescritta comunicazione.	
692	Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.	- Decorso il 30/6 inutilmente: - nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale IRPEF calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali; - nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse
693	Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario <i>ad acta</i> non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.	- Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario <i>ad acta</i> non possono avere ad oggetto l'addizione IRPEF e l'imposta di trascrizione
694	I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.	- Abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006 relative al monitoraggio della compravendita di immobili da parte degli enti locali

Art. 1, Commi 696-702 - Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali

COMMA	NORMA	SINTESI
696	I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	- I trasferimenti erariali per il 2007 sono determinati in base alle disposizioni della finanziaria 2006
697	Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.	- Conferma delle disposizioni in materia di compartecipazione IRPEF per l'anno 2007: - Per i Comuni 6,5% - Per le Province 1%
698	All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti:	- Il limite per l'assunzione di mutui passa dal 12 al 15 per cento - Modifiche alla disciplina di riduzione indebitamento previsto dalla finanziaria 2005 - Gli enti sono tenuti a ridurre il proprio indebitamento entro il 2010, riportando l'importo degli interessi maturati nel limite del 15 per cento

Il commercialista telematico

	«non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.	
699	Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1 gennaio 2007.	- Soppressione della possibilità del rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito - Inoltre si prevedeva che la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comportava il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali
701	Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".	- Continuano ad applicarsi alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2005, in particolare il comma 32 che impone ai revisori degli enti locali di monitorare il rispetto del patto di stabilità, sia in termini di competenza che di cassa
702	In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191 sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.	- La ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato IRPEF sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno

Art. 1, Commi 703-707- Disposizioni varie in materia di enti locali

COMMA	NORMA	SINTESI
703	Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i	- Ripartizione delle risorse finanziate con il fondo ordinario, in base a precisi criteri e percentuali

Il commercialista telematico

	<p>comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;</p> <p>c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;</p> <p>d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.</p>	
704	<p>A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.</p>	<p>- A decorrere dal 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie per la gestione dell'ente in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, sono a carico del bilancio statale</p> <p>- Lo Stato rimborsa gli enti locali previa presentazione di richiesta</p> <p>- Gli importi ricevuti a rimborso vanno destinati a spese di investimento</p>
705	<p>In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.</p>	<p>- Erogazione in un'unica soluzione dei trasferimenti erariali e della compartecipazione IRPEF ai comuni sciolti per infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso</p>
706	<p>Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.</p>	<p>- Per la gestione straordinaria degli enti sciolti, sono stanziati 5 mln di euro</p>
707	<p>Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1 gennaio di ciascun anno nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.</p>	<p>- Per il triennio 2007/2009, agli enti sciolti per infiltrazione mafiosa sono destinati contributi per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente</p> <p>- Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si considerano come enti di 5.000 abitanti</p>

Il commercialista telematico

Art. 1, Commi 718-719 - Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali

COMMA	NORMA	SINTESI
718	Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.	- Fatte salve le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, gli amministratori di enti locali che assumono cariche all'interno degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate, non hanno diritto alla corresponsione se alcun emolumento a carico della società
719	L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n.119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.	- L'indennità di fine mandato per Sindaco e Presidente della Provincia spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai 30 mesi (metà legislatura)

Art. 1, Comma 724 - Unità per il monitoraggio

COMMA	NORMA	SINTESI
724	Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di un'unità per il monitoraggio con il compito di accertare le misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. - Con DM verranno stabilite le disposizioni relative alla composizione, alla organizzazione e al funzionamento dell'Unità. - Al Ministro per gli affari regionali spetta la funzione di vigilanza sull'Unità - Le funzioni dell'Unità non si sovrappongono a quelle della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti

Il commercialista telematico

con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti.

Art. 1, Commi 725-739 - Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali

COMMA	NORMA	SINTESI
725	Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Province ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.	- Il compenso lordo annuale del presidente delle società a totale partecipazione di Comuni e Province non può essere superiore all'80% delle indennità spettanti, rispettivamente, a Sindaco e Presidente della Provincia, - Il compenso lordo annuale dei componenti del CDA delle società a totale partecipazione di Comuni e Province non può essere superiore all'70% delle indennità spettanti, rispettivamente, a Sindaco e Presidente della Provincia.
726	Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.	- Se la società pubblica è partecipata da una pluralità di enti locali, il compenso del presidente e dei componenti il cda va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727	Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.	- Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione.
728	Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.	- I compensi spettanti al Presidente e ai componenti del CDA possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
729	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su	- Il numero complessivo di componenti del CDA delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con DPCM

Il commercialista telematico

	<p>proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>	<p>- Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del DPCM</p>
731	<p>Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".</p>	<p>- Indennità di funzione prevista per i consigli circoscrizionali limitatamente ai comuni capoluogo di provincia</p>
732	<p>Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "cinquemila" è sostituito dal seguente: "quindicimila".</p>	<p>- Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore</p>
733	<p>Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.</p>	<p>- Le disposizioni sulle società partecipate non si applicano alle società quotate in borsa</p>
734	<p>Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.</p>	<p>Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.</p>
735	<p>Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.</p>	<p>- Pubblicazione sui propri siti internet degli incarichi di amministratori delle società, con i relativi compensi - Individuazione di un responsabile addetto alla pubblicazione - Sanzione amministrativa fino a 10.000 € in caso di violazione della pubblicazione - Il Prefetto è l'organo competente ad irrogare la sanzione</p>
736	<p>Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti</p>	<p>- Norma di principio di riduzione del debito - Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti devono tendere alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.</p>

Il commercialista telematico

	di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.	
737	All'articolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui all'articolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza".	- Dall'1/1/2007 i contratti con cui gli enti locali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al MEF - Dipartimento Tesoro, prima della sottoscrizione dei contratti medesimi.
738	Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.	- Conservazione per almeno 5 anni di appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. - L'organo di revisione vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti
739	Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.	- Dall'1/1/2007 le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento, sono considerate operazioni di indebitamento

Art. 1, Commi 893-895- Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali

COMMA	NORMA	SINTESI
-------	-------	---------

Il commercialista telematico

893	È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.	- Istituzione di un fondo per il sostegno degli investimenti per l'innovazione negli enti locali - Finanziamento di progetti relativi ad interventi di digitalizzazione delle attività amministrative, in particolare riguardanti i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese
894	Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.	- Con DM vengono stabiliti i criteri di distribuzione e di erogazione del fondo
895	Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.	- Priorità ai progetti particolarmente innovativi (software a codice aperto)

Art. 1, Commi – FONDI DEDICATI		
COMMA	NORMA	SINTESI
1136	Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.	- Istituzione fondo per le attività culturali
1138	A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro	- Speciale fondo per specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Il commercialista telematico

	per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.	
1250	<p>Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.</p>	- Incremento fondo politiche per la famiglia
1261	<p>Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.</p>	<p>- Incremento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</p> <p>- Quota da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale</p>
1264	Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle	- Istituzione fondo per le non autosufficienze

Il commercialista telematico

	persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	
1267	Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.	- Istituzione fondo per l'inclusione sociale degli immigrati
1278	Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.	- Incremento fondo nazionale per la montagna
1290	L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	- Incremento fondo politiche giovanili
1293	L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: « 556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di	- Istituzione fondo nazionale per le comunità giovanili

Il commercialista telematico

<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita` di presentazione delle istanze ».</p>	
---	--

Art. 1, Comma 1305- Carta d'identità elettronica		
COMMA	NORMA	SINTESI
1305	<p>All'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: "Ministro dell'Interno" sono aggiunte le seguenti "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 e` sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita` elettronica e` riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione.</p>	<p>- Una quota pari A euro 0,70 è assegnata ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione della carta d'identità elettronica. - Con DM sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione</p>

ALTRE DISPOSIZIONI		
COMMA	NORMA	SINTESI
481	<p>Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi</p>	<p>- Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, con particolare potenziamento delle dotazioni finanziarie della Ragioneria Generale dello Stato</p>

Il commercialista telematico

	<p>di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>	
713	<p>Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.</p>	<p>- I proventi dei permessi a costruire destinati, per una quota non superiore al 50% al finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore al 25% al finanziamento di spese relative a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale</p>
770	<p>Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.</p>	<p>- Aliquote INPS per i co.co.co: - 23% collaboratori non assicurati presso altre forme obbligatorie - 16% collaboratori iscritti ad altre forme obbligatorie</p>
829	<p>All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".</p>	<p>- Finanziamento di risorse per piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.</p>

Il commercialista telematico

1343	Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno".	- Il comma è stato abrogato dal DL 299 del 27 dicembre 2006, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa
------	--	---

Gennaio 2007

A cura Dott. Matteo Esposito